

VERBALE DI ACCORDO

Addì 25 maggio 2020 si sono incontrati in videoconferenza:

- Nuova Sidap S.r.l. con sede legale in Novara, via Giulietti 9, in persona dei sig.ri Antonio Davanteri, Alessandro Premoli e Giuseppe D'Ottavio (in seguito anche solo la "Società");
- Le Segreterie Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL in persona dei sig.ri Fabrizio Russo, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni (in seguito anche solo le "OO.SS.").

PREMESSO CHE

- a) L'accordo tra le parti del 18 marzo u.s. di ricorso alla CIGD, fa parte integrante del presente ulteriore accordo;
- b) per effetto della c.d. "emergenza Coronavirus", già a partire dal 23 febbraio 2020, Nuova Sidap S.r.l. ha registrato un drastico calo dei contatti e del fatturato sui propri punti vendita in tutti i canali;
- c) la situazione ancora ad oggi risente in maniera grave delle chiusure, delle misure restrittive sugli spostamenti, delle modalità di erogazione e di fruizione dei servizi;
- d) in conseguenza di quanto precede, Nuova Sidap S.r.l. ha dovuto procedere alla chiusura totale di alcuni punti vendita e in tutti gli altri sta operando in modo significativamente ridotto, stante la radicale diminuzione della clientela, con contrazioni del fatturato anche superiori al 75% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- e) ad oggi non è possibile prevedere, pur con la riduzione delle restrizioni agli spostamenti e i provvedimenti di riapertura delle attività, gli effetti di medio-lungo termine sul business aziendale;
- f) per i punti vendita aperti al pubblico l'azienda e le OO.SS, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008, dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020, e dai/dalle recenti Dpcm e Circolari del Ministero della Salute in materia, hanno istituito un Comitato Aziendale di livello Nazionale;
- g) Nuova Sidap S.r.l. applica il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo stipulato l'8 febbraio 2018 ma, in virtù del proprio codice Ateco, è qualificata come "impresa commerciale";
- h) le Parti, stante la situazione contingente e il predetto inquadramento Ateco, condividono la necessità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e modificato dal DL Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 in seguito anche ("CIGD"), pur prevedendo un intervento della stessa in modo flessibile e differenziato, per ogni punto vendita sul territorio nazionale e per la sede di Rozzano, tenuto conto degli orari di apertura al pubblico e delle effettive necessità di servizio alla clientela, della salute e sicurezza dei dipendenti ed in considerazione di confronti che si terranno a livello territoriale con OO.SS. e RSA/RSU ai fini della gestione operativa del presente accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti concordano e dichiarano quanto segue:


1. La riduzione dell'orario di lavoro riguarderà tutti i lavoratori in forza, a tempo indeterminato e determinato nonché con contratto di apprendistato in forza alla data del 23 febbraio 2020 presso i locali di cui all'allegato elenco nonché per i n. 11 dipendenti della sede di Rozzano.
2. La Società presenterà istanza telematica alla struttura competente per la concessione della CIGD correlata alla "emergenza Covid19" con effetto retroattivo dal 27 aprile 2020 e per una durata di 5 settimane fino al 31 agosto 2020 e di ulteriori 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, salva la possibilità - qualora risultasse normativamente possibile - di fruizione di dette 4 settimane consecutivamente alle cinque, e comunque ferma restando la possibilità di eventuale proroga per tutto il periodo di durata dell'ammortizzatore sociale così come dovesse essere previsto da successivi provvedimenti e qualora le condizioni di contrazione delle attività e del fatturato dovessero permanere. Inoltre, qualora dovesse rendersi necessario, la Società farà richiesta delle ulteriori 4 settimane di CIGD previste per le Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.
3. Il ricorso alla CIGD avverrà: (i) a "zero ore", con riduzione del 100% delle ore lavoro nei locali totalmente chiusi al pubblico; (ii) a rotazione per i locali con orario di apertura al pubblico ridotto e/o comunque impattati dal consistente calo di fatturato come indicato in premessa. In questo secondo caso, resta inteso

che la rotazione avverrà tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive di ogni punto di vendita ed in base alla fungibilità delle mansioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, e di una equa distribuzione della sospensione diretta ed indiretta, e delle pari opportunità, tenendo in considerazione la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché alla luce dell'esito dei confronti di cui al punto g). Qualora fossero introdotte misure che dovessero prevedere la chiusura di tutti gli esercizi commerciali il ricorso alla CIGD avverrà per tutti i punti vendita a zero ore.


4. Con la sottoscrizione del presente accordo, potrà essere effettuata la programmazione dei periodi di ferie e permessi, considerando quanto ogni dipendente avrà maturato e non goduto, secondo le modalità previste dal combinato disposto del CCNL applicato e dell'art. 12 del vigente Contratto Integrativo Aziendale.
5. L'accesso alla prestazione dell'assegno ordinario, di cui ai periodi del precedente punto 2., avverrà per ciascun dipendente con decorrenza dal giorno successivo allo scadere delle 9 settimane di cui all'art. 22 del DL 17 marzo 2020 convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020.
6. Le OO.SS., inoltre, visto l'art. 70 del DL Rilancio integrato del comma 6bis, hanno chiesto all'azienda di procedere al pagamento anticipato della prestazione di CIGD e la Società si è resa disponibile in tal senso nell'ambito e in ragione delle pattuizioni e dell'equilibrio complessivo della presente intesa.
7. Per quanto concerne le eventuali ulteriori 4 settimane per le Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con le modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS di cui all'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 modificato dall'art. 70 del DL Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, nonché dall'art. 71 di quest'ultimo applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
8. Tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti indiretti e differiti saranno regolati dalla normativa vigente.
9. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende assolto l'obbligo di consultazione e di stipulazione dell'accordo sindacale ex art. 22 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 modificato dall'art. 70 del DL Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, restando inteso che qualora a livello procedurale dovesse essere necessaria la sottoscrizione di singoli accordi a livello regionale le Parti collaboreranno per la finalizzazione e mera formalizzazione degli stessi, replicando i contenuti della presente intesa secondo le indicazioni operative che saranno fornite dall'INPS e/o dalle Regioni. Eventuali problematiche specifiche dovranno poi affrontate a livello territoriale nell'ambito del sistema di relazioni sindacali già previsto dal vigente CIA.
10. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da ulteriori provvedimenti normativi che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19.
11. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti, a livello territoriale, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, della misura e delle modalità di attuazione della sospensione e della riduzione oraria, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
12. In caso di eventuale proroga della durata del periodo di FIS inizialmente previsto le Parti potranno incontrarsi nuovamente per esaminare la situazione

Letto, Confermato e Sottoscritto.


Nuova Sidap S.r.l.




Filcams Cgil Nazionale



Fisascat Cisl Nazionale



Uiltucs Nazionale



Allegato 1: elenco locali